

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 24119	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: si 50%				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: il G.i.p. del Tribunale di Camerino aveva affermato la penale responsabilità di M.C., nella sua qualità di direttore dei lavori del cantiere edile sito in (OMISSIS), in ordine al delitto di omicidio colposo in danno del dipendente della ditta Gracchi, B.G..				
2° Grado: La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 14.05.2010, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Camerino del 27.2.2006, riduceva la pena inflitta e determinava il concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento in ragione del 50%, confermando nel resto.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> Morte		

Fattispecie

Lavorando in un cantiere in cui non vi era alcuna protezione contro i contatti indiretti di energia elettrica, nel tentativo di riparare la spina terminale di una prolunga, toccava il conduttore positivo di colore marrone e rimaneva folgorato.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti; e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. La Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12993 del 25/06/1999, dep. 12/11/1999, 215165).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.			

Note

a seguito del sinistro sopra richiamato erano stati tratti a giudizio il datore di lavoro, il committente ed anche il direttore dei lavori M., il quale aveva chiesto la definizione del processo in udienza preliminare allo stato degli atti.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.